

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)
---	---	--

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALLE REGIONI A
STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME
(FEBBRAIO 2020 – GIUGNO 2020)**


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

Indice delle pronunce

1. Corte costituzionale, sentenza 13 febbraio 2020, n. 16	Esame della pronuncia
1. Le norme oggetto di impugnazione	
2. L'esame nel merito: Competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile in relazione al trattamento economico dei dipendenti pubblici e alla loro classificazione.....	
3. L'esame nel merito: La disciplina degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas è riportabile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.....	
2. Corte costituzionale, sentenza 13 febbraio 2020, n. 17	Esame della pronuncia
1. l'atto oggetto del conflitto di attribuzione.....	
2. Questione di inammissibilità: l'impugnabilità dell'atto	
3. L'esame nel merito: La definizione di banca regionale	
3. Corte costituzionale, sentenza 20 febbraio 2020, n. 25	Esame della pronuncia
1. Le norme oggetto di impugnazione	
2. L'esame nel merito: Il confine tra l'ordinamento civile e la potestà legislativa di autoorganizzazione.....	
4. Corte costituzionale, sentenza 9 marzo 2020, n. 43	Esame della pronuncia
1. Le norme oggetto di impugnazione	
2. L'esame nel merito: la struttura collegiale dell'organo di revisione contabile dell'ente parco non è uno standard ambientale.....	
3. L'esame nel merito: Illegittimità dell'inquadramento temporaneo di personale privato nell'organico di un ente pubblico	
4. L'esame nel merito: Disciplina delle tolleranze edilizie	
5. L'esame nel merito: Disciplina della durata delle attestazioni sanitarie	
6. L'esame nel merito: Illegittimità di assunzioni senza concorso pubblico	
7. L'esame nel merito: Decorrenza delle progressioni orizzontali.....	
5. Corte costituzionale, sentenza 12 marzo 2020, n. 51.....	Esame della pronuncia
1. Le norme oggetto di impugnazione	
2. Questioni di inammissibilità	
3. L'esame nel merito: Il potere di deroga delle norme di attuazione alla legge ordinaria in materia ambientale.....	
6. Corte costituzionale, sentenza 10 aprile 2020, n. 62	Esame della pronuncia
1. Le norme oggetto di impugnazione	
2. Il procedimento degli incompetenti istruttori.....	

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

3. L'esame nel merito: Rapporti tra legislazione statale e legislazione relativamente ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e il loro finanziamento
4. L'esame nel merito: Trattamenti pensionistici che trovano copertura finanziaria
5. L'esame nel merito: la prevalenza dell'interesse alla celere spendita delle risorse europee
- 7. Corte costituzionale, sentenza 24 aprile 2020, n. 77**
 - Esame della pronuncia
 1. La norma oggetto di impugnazione.....
 2. L'esame nel merito: Non applicabilità della disciplina delle procedure concorsuali alle Regioni
 3. L'esame nel merito: Inapplicabilità delle normativa statale sulle graduatorie concorsuali alle Regioni
- 8. Corte costituzionale, sentenza 24 aprile 2020, n. 78**
 - Esame della pronuncia
 1. Le norme oggetto di impugnazione
 2. L'esame nel merito: La disciplina sulla indennità di risultato rapportata ai ritardi nei pagamenti è riportabile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di "ordinamento civile"
 3. L'esame nel merito: La disciplina del fondo di garanzia per i debiti commerciali è legittima in quanto attiene alla materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici
- 9. Corte costituzionale, sentenza 29 maggio 2020, n. 103**
 - Esame della pronuncia
 1. Le norme oggetto di impugnazione
 2. Quadro normativo in materie di funivie.....
 3. L'esame nel merito: Discrezionalità del legislatore provinciale nel definire gli impianti di funivia come servizio pubblico locale oppure lasciarli all'iniziativa economica privata.....
- 10. Corte costituzionale, 5 giugno 2020, n. 108 (ordinanza)**

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)
---	---	--

1. Corte costituzionale, sentenza 13 febbraio 2020, n. 16

MATERIA	Lavoro pubblico, energia
OGGETTO	Artt. 17; 20; 22, commi 3, 4, 14 e 15; 23; 69, comma 2, e 82 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 1) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale degli artt. 22, commi 14 e 15, e 69, comma 2, lettera a), della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale); 2) <i>dichiara</i> estinto il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17, 20, 22, commi 3 e 4, 23 e 82 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 81, 117, secondo comma, lettere e), m) e o), e terzo comma della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA


1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme oggetto di impugnazione sono gli artt. 17; 20; 22, commi 3, 4, 14 e 15; 23; 69, comma 2, e 82 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale).

A seguito di modifiche intervenute successivamente vi è stata rinuncia al ricorso relativamente agli artt. 17, 20, 22, commi 3 e 4, 23 e 82, che pertanto non si analizzeranno.

2. L'ESAME NEL MERITO: COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E ALLA LORO CLASSIFICAZIONE

L'esame nel merito inizia con il comma 14 dell'art. 22 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 prevede la corresponsione, in favore di alcuni dirigenti regionali, del trattamento

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

economico corrispondente al livello apicale dell'attuale categoria D del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e con il successivo comma 15 che dispone la riclassificazione del personale destinatario delle disposizioni di cui al comma 14, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della legge regionale impugnata.

Nel caso di specie la norma era stata abrogata ma la Regione non aveva provato secondo le procedure la mancata applicazione della norma.


La Corte costituzionale, confermando la propria pacifica giurisprudenza ritiene entrambe le disposizioni lesive dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, in quanto la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, incluso il trattamento economico e la relativa classificazione rientra nella materia «ordinamento civile», che spetta in via esclusiva al legislatore nazionale (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019; n. 213 del 2012).

Competente pertanto al legislatore statale la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali (sentenze n. 175 e n. 160 del 2017, n. 257 del 2016), né assume rilievo la circostanza che, ai sensi dell'art. 14, lettera q), dello statuto della Regione Siciliana, a quest'ultima spetta la competenza legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale. Tale potestà legislativa, infatti, è sottoposta ai limiti derivanti dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» (sentenza n. 172 del 2018), che la Corte ha ritenuto, confermando l'autoqualificazione contenuta nell'art. 1, comma 3, t.u. pubblico impiego, per cui i principi desumibili dal t.u. pubblico impiego costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. L'ESAME NEL MERITO: LA DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI MINIMI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS È RIPORTABILE ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI TUTELA DELLA CONCORRENZA

La seconda questione analizzata nel merito dalla Corte riguarda l'art. 69, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018. Il citato art. 69, al comma 2, modifica l'art. 67 della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002, ed in particolare esclude l'applicazione nella Regione dell'art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222.

L'art. 46-bis del d.l. n. 159 del 2007, prevede che spetta ad un apposito decreto ministeriale, adottato su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e sentita la Conferenza unificata, la determinazione di ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas. Lo stesso articolo prevede che "al fine di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali», demanda ad altro decreto ministeriale, sempre sentita la Conferenza unificata e su parere della citata

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

Autorità, l'individuazione dei criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas.

Entrambi i decreti ministeriali sono stati adottati e sono vigenti. Trattasi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2011 (Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale) e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222). La disapplicazione della norma statale potrebbe comportare che nella Regione Siciliana la gara per l'affidamento del servizio potrebbe essere svolta singolarmente per ciascun Comune e secondo criteri disomogenei rispetto alla normativa applicata nel resto del territorio nazionale, con un effetto restrittivo sull'assetto competitivo del mercato di riferimento, in contrasto, appunto, con il parametro costituzionale evocato

La Corte evidenzia che, in primo luogo, non ha rilievo che precedenti interventi legislativi della Regione fossero stati tollerati dalla Stato (anche identici alla norma impugnata), sulla stregua che ai giudizi in via principale non è applicabile l'istituto della acquiescenza (ex plurimis, sentenza n. 178 del 2019).


Nel merito la Corte opera una ricostruzione della disciplina e della ratio del sistema dei cosiddetti ambiti per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, così come operata nella sentenza n. 134 del 2013.

Tale sistema è stato configurato, nelle linee essenziali, proprio dall'art. 46-bis del d.l. n. 159 del 2007, inserito dalla legge di conversione n. 222 del 2007, che ha configurato il "sistema ambiti" nello specifico settore, demandando al competente Ministro la predisposizione degli strumenti normativi di attuazione, per l'individuazione dei criteri di gara per l'affidamento del servizio (comma 1) e la determinazione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare, «secondo l'individuazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi» (comma 2).

L'individuazione degli ambiti territoriali minimi è avvenuta nel 2011, con il d.m. 19 gennaio 2011 e del successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2011, dando compiuta attuazione alla riforma del 2007, individuando 177 ambiti territoriali minimi.

La Corte costituzionale nella sentenza n. 134 del 2013, ha ritenuto che le ragioni di tale scelta risiedono nella acquisita consapevolezza che l'aumento di dimensione degli ambiti di gara consente di ridurre significativamente le tariffe di distribuzione, a vantaggio dei consumatori, di migliorare la qualità del servizio e di ridurre i costi relativi allo svolgimento delle gare, all'interno di un mercato concorrenziale, che dunque è riferibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza".

D'altro canto la stessa Corte ricorda che a tale materia vanno comunque ricondotte le modalità dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020</p> <p>Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

economica (sentenze n. 173 del 2017, n. 32 del 2015 e n. 62 del 2012): con la conseguenza che allo Stato spetta la disciplina del relativo regime, sia per i profili che incidono in maniera diretta sul mercato, sia per quelli connessi alla gestione unitaria del servizio (da ultimo, sentenza n. 160 del 2016), principi già affermata sulla Regione Siciliana con la sentenza n. 93 del 2017 concernente il settore affine del servizio idrico integrato.

Tale impostazione può essere confermata anche in relazione alla competenza legislativa regionale concorrente in materia di servizi pubblici di prevalente interesse regionale, in virtù di quanto stabilito dallo statuto reg. Siciliana (art. 17, lettera h). Nella sentenza n. 93 del 2017 si era affermato che alla Regione Siciliana, in tale materia, lo Statuto attribuisce competenze meno ampie rispetto a quelle residuali, spettanti, nello stesso ambito, alle Regioni ordinarie e tuttavia, la pronuncia ha confermato che, come tale, questa potestà risulta limitata in presenza di competenze esclusive “trasversali” dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 287, n. 285 e n. 30 del 2016, n. 165 e n. 125 del 2014), quale, nel presente caso, la tutela della concorrenza, anche se l’applicazione della clausola di maggior favore non può peraltro comportare, di per se, una restrizione dell’autonomia della Regione a statuto speciale.

In conclusione la Corte evidenzia che pur riconoscendo alla Regione Siciliana una competenza legislativa concorrente ai sensi dell’art. 17, lettera h), dello statuto di autonomia, la stessa va «[e]ntro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato» (art. 17 dello statuto reg. Siciliana), e per tutto ciò che si è in precedenza chiarito non si può dubitare della natura di principio assunta proprio dall’art. 46-bis del d.l. n. 159 del 2007.

Anche la Regione Siciliana, in definitiva, deve adeguarsi al sistema dei cosiddetti ambiti territoriali minimi per la distribuzione del gas imposti dalla legislazione statale, con conseguente illegittimità costituzionale di una disposizione in esame che tale sistema pretende di disapplicare sul proprio territorio

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)
---	---	--

2. Corte costituzionale, sentenza 13 febbraio 2020, n. 17

MATERIA	Banche
OGGETTO	Provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019, prot. n. 0406824/19
RICORRENTE	Regione Siciliana
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Conflitto di attribuzione
ESITO DEL GIUDIZIO	<i>dichiara</i> che spettava allo Stato e, per esso, alla Banca d'Italia, adottare il provvedimento del 26 marzo 2019 con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni amministrative e di controllo e sono stati nominati gli organi straordinari della Banca di credito cooperativo di San Biagio Platani

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. L'ATTO OGGETTO DEL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE


L'atto oggetto del conflitto di attribuzione esaminato dalla Corte nella sentenza in commento riguarda il provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019, prot. n. 0406824/19, con cui è stato disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo e la nomina degli organi straordinari della Banca di credito cooperativo (d'ora in avanti: BCC) di San Biagio Platani

2. QUESTIONE DI INAMMISSIBILITÀ: L'IMPUGNABILITÀ DELL'ATTO

La Corte esamina preliminarmente la questione di inammissibilità sull'impugnabilità dell'atto ritenendo che il provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019, ancorché contenente il richiamo alla disciplina introdotta dal d.l. n. 18 del 2016, non possa considerarsi meramente esecutivo, confermativo o riproduttivo della norma primaria non impugnata.

Al contrario, nella prospettazione della parte ricorrente, l'illegittimità dell'atto deriverebbe proprio dall'erronea interpretazione, da parte della Banca d'Italia, dei margini di autonomia conservati dalle BCC anche dopo la riforma del 2016 e non dalla disciplina introdotta dal d.l. n. 18 del 2016, appuntandosi invece sulla dedotta violazione delle prerogative statutarie e di attuazione statutaria.

L'ammissibilità del ricorso non viene meno per la pendenza, dinanzi al Tribunale amministrativo per il Lazio, di un giudizio avente a oggetto l'impugnazione del medesimo provvedimento che ha dato origine al conflitto, in quanto il modello dei conflitti fra enti «si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

costituzionalmente assegnate all'altro soggetto» (ex plurimis, sentenze n. 305 del 2011 e n. 195 del 2007).

Tale circostanza ricorre nel caso in esame, in cui è in discussione la lesione di competenze regionali riconosciute dall'art. 17, lettera e), dello statuto e dall'art. 5 del d.lgs. n. 205 del 2012. La lesione denunciata non si esaurisce nella mera erronea applicazione della legge attraverso l'atto impugnato. Essa è, al contrario, idonea a innescare un conflitto di attribuzione, configurandosi come un «comportamento significativo [...] dotato di efficacia e rilevanza esterna [...] comunque diretto "ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare una invasione nella altrui sfera di attribuzioni [...]"» (sentenza n. 122 del 2013; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 332 del 2011, n. 39 del 2007, n. 382 del 2006).

3. L'ESAME NEL MERITO: LA DEFINIZIONE DI BANCA REGIONALE

Nel merito la Corte ritiene non fondata la questione sollevata in base alle seguenti considerazioni.


La Regione Siciliana lamenta la violazione degli artt. 17 e 20 dello statuto di autonomia, sia delle prerogative previste dalle norme di attuazione statutaria di cui al d.lgs. n. 205 del 2012 e in particolare del suo art. 5, che prevede che «[p]er le banche a carattere regionale i provvedimenti riguardanti lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo, la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono adottati, ove la Banca d'Italia ne faccia proposta, con decreto dell'assessore regionale per l'economia».

La questione esaminata dalla Corte ruota sull'applicabilità del d.lgs. n. 205 del 2012 e dunque sul carattere regionale della banca, definizione che ai sensi dell'art. 1, comma 3, è la seguente «sono banche a carattere regionale le banche che hanno la sede legale in Sicilia purché non abbiano più del 5 per cento degli sportelli al di fuori della Regione, la loro operatività sia localizzata nella Regione e, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale ai sensi delle presenti disposizioni».

La stessa norma di attuazione statutaria di cui al d.lgs. n. 205 del 2012 – precedenti alla riforma delle BCC del 2016 – aveva sancito che l'adesione ad un gruppo bancario nazionale determinava la perdita del carattere regionale della banca affiliata e, di conseguenza, l'inapplicabilità della disciplina dettata dallo stesso d.lgs.

Di seguito è intervenuto il citato d.l. n. 18 del 2016 che modificando gli artt. 33, 34, 35 e 36 del t.u. bancario e inserito gli artt. 37-bis e 37-ter, configura come necessaria l'adesione a un gruppo bancario cooperativo ai fini dell'esercizio dell'attività bancaria nella forma della BCC.

Pur non denegando la vincolatività di tale disposizione normativa, la Regione Siciliana ritiene tuttavia possibile una lettura del d.l. n. 18 del 2016, secondo la quale l'appartenenza ad un gruppo nazionale non determinerebbe la perdita del carattere

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

regionale della BCC che vi abbia aderito. Secondo la prospettazione regionale i poteri di coordinamento e di direzione della capogruppo sarebbero volti a realizzare lo scopo mutualistico delle BCC affiliate. La capogruppo pertanto non potrebbe sostituirsi alle BCC nell'esercizio della loro attività e non si avrebbe alcuna riduzione della loro autonomia gestionale.

La Corte non ritiene condivisibile tale interpretazione in particolare in relazione alla BCC di San Biagio Platani.

La riforma del 2016 ha effettivamente inteso salvaguardare lo scopo mutualistico delle BCC, e alcuni spazi di autonomia gestionale, ma non sino al punto di conservare il carattere regionale della banca in esame, come emerge dal chiaro dato normativo indicato.


Dalla norma di attuazione (art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 205 del 2012) si evidenzia che il carattere regionale di una BCC che appartenga ad un gruppo bancario, è necessario che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino il carattere regionale. Tale situazione non sussiste nel caso di specie, in relazione all'adesione della BCC di San Biagio Platani al gruppo bancario nazionale ICCREA Banca spa Istituto centrale del credito cooperativo.

Allo stesso modo, dall'intervento legislativo del 2016 si prevede il conferimento alla capogruppo di poteri di direzione e coordinamento (art. 37-bis, comma 1, t.u. bancario), idonei a realizzare il comune progetto imprenditoriale del gruppo bancario cooperativo. Pur rispettando l'autonomo interesse sociale di ciascuna BCC aderente al gruppo, il contratto di coesione disciplina, infatti, i poteri di direzione strategica e i presidi di controllo del rischio, che sono attribuiti a livello nazionale alla capogruppo. Inoltre, la prevista garanzia solidale incrociata tra la capogruppo e le banche partecipi del gruppo, di cui al nuovo art. 37-bis, comma 4, del t.u. bancario, comporta di per sé una disciplina uniforme della vigilanza.

Ulteriormente si deve considerare che il gruppo bancario cooperativo costituisce un gruppo societario in senso proprio, quale gruppo societario di fonte contrattuale. Il fatto che nei gruppi bancari cooperativi la capogruppo non presenti una partecipazione di controllo nella BCC, è ininfluente ai fini del riconoscimento del potere di direzione e controllo della capogruppo, che ben può discendere dal contratto.

Inoltre, l'obbligatorietà dell'adesione al gruppo bancario cooperativo non incide sulla sua qualificazione come gruppo societario in senso proprio. Si tratta, infatti, di un precetto volto a rafforzare la stabilità e la capacità competitiva delle BCC. Esso non interferisce, tuttavia, con la natura del gruppo, né con la sua struttura.

La Corte costituzionale infine evidenzia che nel recente aggiornamento dell'Albo regionale delle banche la stessa Regione ha ritenuto che – proprio a seguito dell'adesione ai gruppi bancari cooperativi – siano venuti meno i presupposti per la permanenza nell'Albo di alcune BCC, fra le quali anche quella di San Biagio Platani. Pertanto, essa non è più ricompresa nell'Albo regionale delle banche siciliane.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)
---	---	--

3. Corte costituzionale, sentenza 20 febbraio 2020, n. 25


MATERIA	Società partecipate, lavoro pubblico
OGGETTO	Artt. 4 e 66, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) <i>dichiara</i> cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; 2) <i>dichiara</i> non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 66 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme oggetto di impugnazione sono le seguenti:

- 1) L'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 rubricato «Disposizioni a tutela del personale delle società partecipate in liquidazione. Dotazione della società IRFIS Finsicilia Spa», prevede che, per i dipendenti delle società partecipate della Regione, disciplinate dall'articolo 64 della legge della Regione Siciliana 12 agosto del 2014, n. 21 (Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie), non trovino applicazione le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica); norma questa che stabilisce, in generale, che ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dei contratti collettivi;
- 2) L'art. 66 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 prevede che entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 della

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)
---	---	--

legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 24 (Stabilizzazione del personale addetto alla catalogazione dei beni culturali della Regione), si provvede alla definizione della dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale, ricomprensivo il personale dei catalogatori ed esperti catalogatori nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 6, 6-ter e 35 del d.lgs. n. 165 del 2001

2. L'ESAME NEL MERITO: IL CONFINE TRA L'ORDINAMENTO CIVILE E LA POTESTÀ LEGISLATIVA DI AUTOORGANIZZAZIONE


Dopo che per la prima questione è dichiarata la cessazione della materia del contendere, la Corte costituzionale esamina la questione relativa all'art. 66, che come anzidetto prevede che entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 24 (Stabilizzazione del personale addetto alla catalogazione dei beni culturali della Regione), si provvede alla definizione della dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale, ricomprensivo il personale dei catalogatori ed esperti catalogatori nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 6, 6-ter e 35 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Il richiamato art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2007, aveva stabilito che «[i]n considerazione dell'interesse strategico che l'attività di catalogazione riveste per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, per la copertura dei posti vacanti a seguito della definizione della dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, il personale che presta servizio con contratto di diritto privato a tempo determinato per la "Realizzazione del catalogo unico informatizzato regionale dei beni culturali ed ambientali intersettoriale e interdisciplinare" Misura 2.02 – Azione A del Programma operativo regionale 2000-2006, è stabilizzato a domanda con le procedure di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla norma anzidetta».

La previsione della stabilizzazione del personale dei catalogatori ed esperti catalogatori si riscontra pertanto nella legge regionale del 2007 disposizione che non è stata oggetto di impugnazione ed è tuttora vigente.

La Corte approfondisce i confini tra la materia "ordinamento civile" e la competenza regionale in materia di organizzazione, ricordando che alla prima materia sono riconducibili gli interventi legislativi sui rapporti di lavoro già in essere (sentenze n. 251 e 186 del 2016 e n. 180 del 2015, sentenza n. 32 del 2017), mentre rientrano nella seconda i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale (sentenze n. 241 del 2018 e n. 149 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 191 del 2017 e n. 63 del 2012).


La disposizione in esame prevede, in attuazione di quanto stabilito dalla precedente legge regionale, che il personale dei catalogatori ed esperti catalogatori sia ricompreso nella definizione della dotazione organica dell'amministrazione regionale non interviene sulla regolamentazione del rapporto di lavoro e pertanto non disciplina

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

aspetti riferibili alla materia «ordinamento civile». Essa, invece, è funzionale alla realizzazione di esigenze organizzative dell'amministrazione pubblica siciliana. In altre parole la disposizione in esame costituisce espressione della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali, di cui all'art. 14 lettera p), dello statuto della Regione Siciliana.

Come noto tale potestà di regolazione incontra i limiti derivanti dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, che trovano la loro collocazione nel d.lgs. n. 165 del 2001. Si considerino in particolare gli artt. 6, 6-ter e 35 del d.lgs. n. 165 del 2001 i quali, nel disciplinare il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dettano specifiche norme sull'organizzazione degli uffici e dei fabbisogni di personale, prevedono le linee di indirizzo per la pianificazione di detti fabbisogni e regolano le procedure per il reclutamento del personale.

La norma regionale, peraltro, prevedendo espressamente il rispetto della normativa statale di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, consente alla Corte di fornire una interpretazione conforme a Costituzione nel senso che il transito nei ruoli dell'amministrazione regionale siciliana del personale dei catalogatori ed esperti catalogatori deve essere preceduto dal piano di fabbisogno di personale, così come prescritto dalle richiamate norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e non si determina affatto l'automatico inserimento del personale suddetto nella dotazione organica dell'amministrazione regionale, come paventato dalla difesa erariale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)
---	---	--


4. Corte costituzionale, sentenza 9 marzo 2020, n. 43

MATERIA	Ambiente, lavoro pubblico, urbanistica ed edilizia, sanità pubblica
OGGETTO	Artt. 4, comma 1, lettera a), 5, comma 1, lettera a), 7, comma 2, 13, 53, 59 e 61 della legge della Regione autonoma della Sardegna 11 gennaio 2019, n. 1 (Legge di semplificazione 2018) ,
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione autonoma della Sardegna 11 gennaio 2019, n. 1 (Legge di semplificazione 2018); 2) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge della reg. Sardegna n. 1 del 2019; 3) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera a), e 5, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, promossa, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 4) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 5) <i>dichiara</i> non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 6) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, promossa, in riferimento agli artt. 3, 117, commi secondo, lettera l), e primo (rectius: terzo), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme oggetto di impugnazione sono gli artt. 4, comma 1, lettera a), 5, comma 1, lettera a), 7, comma 2, 13, 53 e 61 della legge della Regione autonoma della Sardegna 11 gennaio 2019, n. 1 (Legge di semplificazione 2018), il cui contenuto verrà esplicitato nella analisi delle singole questioni di merito.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020</p> <p>Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

2. L'ESAME NEL MERITO: LA STRUTTURA COLLEGALE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DELL'ENTE PARCO NON È UNO STANDARD AMBIENTALE

La prima questione di merito sottoposta all'attenzione della Corte costituzionale riguarda le previsioni della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019 che – con riferimento a due specifici parchi naturali regionali, quello di Gutturu Mannu, istituito con legge della Regione autonoma della Sardegna 24 ottobre 2014, n. 20 (Istituzione del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu), e quello di Tepilora, istituito con legge della Regione autonoma della Sardegna 24 ottobre 2014, n. 21 (Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora) – ha trasformato l'organo di revisione dei conti da collegiale a monocratico (artt. 4, comma 1, lettera a, e 5, comma 1, lettera a, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019).

La Corte ritiene non fondata la questione proposta in quanto la struttura collegiale dell'organo di revisione contabile dell'ente parco, pur se prevista dalla legge quadro n. 394 del 1991, non può essere ricondotta a uno «standard di tutela ambientale» inderogabile da parte delle Regioni.

La citata legge quadro è da sempre stata ricondotta alla materia di competenza statale esclusiva, della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (da ultimo, sentenze n. 121 del 2018 e n. 36 e 74 del 2017), in specie laddove, con riguardo alle aree protette – comprensive anche dei parchi regionali (sentenza n. 44 del 2011) – prescrive che gli enti gestori devono dotarsi «di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività svolte nei parchi alle esigenze di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema» (sentenze n. 121 del 2018, n. 74 del 2017, n. 171 del 2012, n. 263 e n. 44 del 2011 e n. 387 del 2008).


Il limite della legislazione regionale è dunque rappresentato da quella normativa statale che può essere qualificata come “standard inderogabile” di tutela ambientale.

La struttura collegiale dell'organo di revisione dell'ente parco, con necessaria partecipazione di un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze (artt. 9 e 24 della legge n. 394 del 1991) non rientra negli standard ambientali in quanto non attiene in modo diretto alla tutela e alla valorizzazione degli aspetti culturali, paesaggistici e ambientali del territorio, finalità il cui perseguimento costituisce l'aspetto qualificante del titolo di competenza legislativa statale nella materia ambientale (sentenze n. 178 del 2018, n. 193 del 2010 e n. 51 del 2006).

La soluzione dell'organo di revisione a struttura monocratica non compromette la funzionalità e l'efficienza dell'ente parco e pertanto non è neanche violato il parametro del “buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

3. L'ESAME NEL MERITO: ILLEGITTIMITÀ DELL'INQUADRAMENTO TEMPORANEO DI PERSONALE PRIVATO NELL'ORGANICO DI UN ENTE PUBBLICO

La seconda questione posta all'esame della Corte costituzionale riguarda l'art. 7, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019 che autorizza l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (Forestas), al dichiarato fine di «garantire la continuità gestionale dei terreni e delle strutture» che

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

la stessa acquisisce ai sensi del comma 1, «ad inquadrare temporaneamente nel proprio organico il personale impegnato dagli affittuari fino alla data di risoluzione del contratto anche attraverso un percorso triennale di utilizzo, nell’ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio e nel rispetto delle vigenti facoltà assunzionali».

La Corte ricorda la propria giurisprudenza che riconduce la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, come rivisitato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella materia «ordinamento civile», riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 175 e n. 160 del 2017).

Questa considerazione ha peraltro rilievo anche in relazione alla competenza legislativa primaria della Regione in tema di «stato giuridico ed economico del personale» di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), dello statuto di autonomia, competenza che deve essere esercitata nel «rispetto [...] delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» (sentenza n. 154 del 2019).


I profili concernenti l’assunzione e l’inquadramento del personale pubblico privatizzato, riconducibili alla materia dell’ordinamento civile, comportano l’applicabilità, anche per la Regione autonoma della Sardegna, dell’art. 36, comma 2, del t.u. pubblico impiego, nella parte in cui introduce il limite delle «esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale» che devono sussistere per giustificare la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (sentenza n. 217 del 2012).

L’assunzione temporanea di personale presso l’Agenzia Forestas, così come previsto dall’art. 7, comma 2, della legge regionale, travalica questo limite. In primo luogo la Corte sottolinea come non vi sia certezza circa il carattere temporaneo in quanto non è previsto alcun termine finale certo. Altrettanto vale per il carattere eccezionale dell’inquadramento basato su una generica esigenza di garantire la continuità gestionale dei terreni e delle strutture, senza ulteriori precisazioni in merito.

4. L’ESAME NEL MERITO: DISCIPLINA DELLE TOLLERANZE EDILIZIE

La Corte successivamente esamina l’art. 13 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, nella parte in cui – mediante l’introduzione di un nuovo comma 1-bis all’art. 7-bis della legge della Regione autonoma della Sardegna 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative) – introduce l’istituto delle cosiddette tolleranze edilizie di cantiere in tutti i casi in cui «le previsioni legislative o regolamentari, comprese le disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari, individuano misure minime».

La Corte ritiene la questione non fondata, in quanto si colloca entro la cornice dettata dalla normativa statale in materia di cosiddetta tolleranza di cantiere ai sensi dell’art. 34, comma 2-ter, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

La citata norma statale prevede che non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali. Le cosiddette tolleranze di cantiere sono pertanto circoscritte alle sole difformità parziali dal titolo edilizio. Esse sono riferite alle misure progettuali tanto da includere l'evenienza che queste ultime coincidano con le misure legali minime.

La norma regionale prevedendo che gli scostamenti del 2 per cento, rispetto alle misure progettuali, non determinano parziale difformità e che tale regola vale anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari è sostanzialmente ricognitivo delle medesime regole dettate dalla legislazione dello Stato.

5. L'ESAME NEL MERITO: DISCIPLINA DELLA DURATA DELLE ATTESTAZIONI SANITARIE

L'esame della questione del merito riguarda l'art. 53 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, rubricato «Durata delle attestazioni o certificazioni di malattie croniche», introdurrebbe una disciplina differenziata, valida per la sola Regione autonoma della Sardegna, con riferimento alla durata del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali.


Secondo il governo tale disposizione sarebbe difforme rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 28 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e dai relativi regolamenti attuativi.

La Corte ritiene non fondata la questione non fondata ed opera una ricostruzione del quadro normativo statale di riferimento.

La legge delega 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) ha espressamente indicato, tra i principi e i criteri direttivi, il necessario collegamento tra il diritto all'esenzione e il «bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari patologie» (art. 59, comma 50, lettera d

Il d.lgs. n. 124 del 1998 ha quindi stabilito, «[n]ell'ambito dei livelli essenziali di assistenza efficaci, appropriati ed uniformi, garantiti dal Servizio sanitario nazionale alla totalità dei propri assistiti», forme e modalità di partecipazione dell'utenza al costo delle prestazioni sanitarie (artt. 2 e 3). All'art. 5 il decreto delegato ha introdotto forme di esenzione «in relazione a particolari condizioni di malattia», rinviando a successivi decreti del Ministro della sanità quanto all'individuazione delle malattie croniche o invalidanti e delle malattie rare che danno diritto all'esenzione.

Il Ministro della sanità ha adottato il d.m. 28 maggio 1999, n. 329 (Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124), in cui si individuano, con apposito elenco, le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione. In particolare, si è stabilito che compete all'azienda unità sanitaria locale del luogo di residenza del paziente l'apposita attestazione di esenzione, sulla

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

base di una certificazione medica che viene «rilasciata dai presidi delle aziende unità sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere o dagli istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, o da istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea» (art. 4, comma 1).

Il decreto del Ministro della salute 23 novembre 2012 (Definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329), adottato in base all'art. 4, comma 4-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, ha stabilito la durata minima dell'attestato di esenzione per ciascuna delle malattie croniche individuate dal d.m. n. 329 del 1999, differenziandola «in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche».


La disciplina statale mette in stretta correlazione il diritto all'esenzione con l'effettivo insorgere della malattia, tanto che lo stato patologico deve essere comprovato da adeguata certificazione medica che va rilasciata, quanto alle malattie croniche, nelle forme e nei modi previsti dal d.m. n. 329 del 1999. In base a tale certificazione è possibile ottenere l'attestato di esenzione, la cui durata minima è definita dal d.m. 23 novembre 2012 e la cui validità è funzionalmente collegata alla titolarità del diritto all'esenzione, quindi all'effettivo bisogno del paziente.

L'art. 53 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019 disciplina la durata delle attestazioni di esenzione, limitatamente a quelle che si riferiscono alle malattie croniche, prevedendo al comma 1 che, in caso di regressione della malattia «ad un livello non più compatibile con l'ottenimento della prestazione», l'attestazione di esenzione non produce più effetti.

In tal modo non si deroga, dice la Corte, alla durata minima dell'attestazione quale stabilita dal d.m. 23 novembre 2012 tutte le volte in cui, prima della scadenza, si verifichi una regressione della malattia.

Dalla normativa statale emerge infatti che al sussistere o meno della malattia si collega il diritto all'esenzione o il venir meno dello stesso al cessare della malattia, anche qualora non sia ancora esaurito il periodo minimo di validità dell'attestato.

La previsione regionale di cui al comma 2 dell'art. 53 della legge regionale n. 1 del 2019 per cui «[l]'eventuale regressione delle malattie o delle condizioni di salute di cui al comma 1 è comunicata dal medico curante alle pubbliche amministrazioni erogatrici della prestazione») può essere interpretata in coerenza con quanto previsto al comma precedente, facendo riferimento alle medesime modalità di accertamento medico che la legge statale prescrive ai fini dell'attestazione di esenzione e dunque conferma che l'eventuale regressione della malattia deve essere comunque certificata da una delle strutture pubbliche indicate dall'art. 4, comma 1, del d.m. n. 329 del 1999. La stessa struttura deve provvedere a inoltrare il certificato, per i successivi adempimenti, all'amministrazione che ha curato l'emissione dell'attestato di esenzione, cioè alla ASL territorialmente competente.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)
---	---	--

La Corte ritiene che anche il successivo comma 3 (che onera la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di sanità, di individuare «le malattie e le condizioni di salute di cui al comma 1, inserendole in un apposito elenco da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS)»). può essere interpretato in modo conforme alla normativa statale, in quanto l'elenco regionale delle malattie e delle condizioni di salute che fanno sorgere il diritto all'esenzione dai costi delle relative prestazioni sanitarie, non può che essere ricognitivo di quello già esistente a livello statale nel recepire l'individuazione delle malattie croniche e invalidanti che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 124 del 1998, è contenuta nel d.m. n. 329 del 1999.

6. L'ESAME NEL MERITO: ILLEGITTIMITÀ DI ASSUNZIONI SENZA CONCORSO PUBBLICO

Una ulteriore questione riguarda l'art. 59 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, rubricato «Disposizioni in materia di formazione professionale», stabilisce che «[i] soggetti ricompresi nell'elenco di cui alla determinazione n. 4578 prot. n. 43229 del 4 ottobre 2018 del Direttore generale dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che, alla data del 15 dicembre 2018, abbiano fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale avverso la medesima determinazione, sono iscritti d'ufficio alla lista speciale ad esaurimento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), degli aventi diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018)».

Attraverso la indicata norma è consentito l'ingresso nei ruoli della Regione a una ben precisa categoria di soggetti, mediante loro iscrizione, ex lege, nella speciale «lista ad esaurimento» che terrà gli stessi soggetti «a disposizione dell'Amministrazione regionale» (così il citato art. 6 della legge reg. Sardegna n. 3 del 2008).


La Corte ricorda che ai sensi dell'art. 97, quarto comma, Cost., la selezione concorsuale costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento e imparzialità.

Le deroghe a tale forma di reclutamento sono limitate al caso in cui esse siano strettamente funzionali al buon andamento dell'amministrazione e sempre che ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (ex plurimis, sentenze nn. 5 e 36 del 2020, n. 40 del 2018 e n. 110 del 2017).

La norma regionale, non facendo riferimento ad alcuna forma di selezione e senza nemmeno richiamare peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, è pertanto costituzionalmente illegittima.

7. L'ESAME NEL MERITO: DECORRENZA DELLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI

L'ultima questione sottoposta all'esame della Corte ha ad oggetto l'art. 61 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, rubricato «Progressioni professionali», il quale stabilisce che «[a]l personale del comparto di contrattazione regionale che abbia maturato i requisiti per le progressioni professionali per l'anno 2018 e non sia transitato nel


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

livello economico superiore, sono riconosciuti gli effetti giuridici della progressione con decorrenza dal 1° gennaio 2018. Tale decorrenza ha valore ai fini del calcolo della permanenza effettiva in servizio nel livello retributivo».

La Corte ritiene la questione non fondata.


Il Governo contesta che la soluzione adottata dalla Regione Sardegna contrasterebbe con «gli orientamenti consolidati espressi dall’Aran, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla Corte dei Conti», da cui si evincerebbe che la decorrenza giuridica delle progressioni non potrebbe essere fissata ad «una data anteriore a quella dell’approvazione della graduatoria o della presa delle funzioni».

In realtà la norma regionale è in armonia con quanto indicato dal contratto collettivo di lavoro di riferimento. Le progressioni orizzontali in questione sono caratterizzate da una retrodatazione, poiché gli effetti giuridici decorrono «dal 1° gennaio 2018», quindi da un momento antecedente all’approvazione della graduatoria e, a maggior ragione, dall’effettiva presa di servizio. Questa soluzione non si pone in contrasto con gli «orientamenti consolidati» dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), del Dipartimento della Funzione Pubblica e/o della Corte dei conti, da cui si ricava che «la decorrenza delle progressioni non possa essere anteriore al primo gennaio dell’anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse» (così, in particolare, la delibera della Corte dei conti, sez. contr. Calabria, 20 marzo 2018, n. 57, che richiama gli indirizzi dell’ARAN). In termini analoghi si è pronunciata la Ragioneria generale dello Stato (parere prot. n. 49781, del 24 marzo 2017) e la stessa ARAN (nota prot. n. 7086, del 13 settembre 2016).

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020</p> <p>Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

5. Corte costituzionale, sentenza 12 marzo 2020, n. 51

MATERIA	Ambiente, caccia, norme di attuazione
OGGETTO	<p>Art. 1 del decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239 (Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 in materia di prelievo venatorio), modificativo dell'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), e dell'art. 24, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia)</p>
REMITTENTE	Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento
RESISTENTE	Provincia autonoma di Trento
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239 (Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 in materia di prelievo venatorio), modificativo dell'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), sollevate dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e agli artt. 8, primo comma, e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con l'ordinanza indicata in epigrafe;</p> <p>2) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), sollevate dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all'art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché in riferimento agli artt. 8, primo comma, e 103 del d.P.R. n. 670 del 1972, con l'ordinanza indicata in epigrafe.</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020</p> <p>Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme oggetto di impugnazione di fronte alla Corte costituzionale, esaminate nella sentenza in esame sono l'art. 24, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), e l'art. 1 del decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239 (Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 in materia di prelievo venatorio), modificativo dell'art. 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste). Emerge dunque la singolarità che l'impugnazione incidentale non riguarda solo la legge regionale ma anche la relativa norma di attuazione dello statuto speciale cui trova fondamento.

2. QUESTIONI DI INAMMISSIBILITÀ

La Corte esamina preliminarmente le questioni di inammissibilità.

Una prima eccezione riguarda il difetto di rilevanza, basata sulla considerazione che le norme oggetto dell'esame da parte della Corte sono delle mere prescrizioni tecniche che a seguito della caducazione della legge provinciale, non verrebbero comunque incise.


La Corte rigetta la questione, evidenziando che gli artt. 1 e 4 della prescrizioni tecniche impugnate pongono alcune limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria si lascia intendere che negli altri casi la stessa si possa svolgere liberamente ai sensi della legge prov. n. 24 del 1991, autorizzando l'esercizio congiunto della caccia sia da appostamento fisso che in forma vagante.

La Corte analizza anche l'asserito difetto di incidentalità notando che il giudizio principale ha ad oggetto non la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme di rango legislativo, bensì l'annullamento del provvedimento amministrativo concernente le prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia, basato sulle norme censurate.

Una ulteriore questione di inammissibilità viene rigettata dalla Corte costituzionale. La Provincia autonoma contesta l'inidoneità dei parametri, sia costituzionale sia statutari, indicati dal ricorrente, ma si tratta in realtà di contestazioni relative al merito.

3. L'ESAME NEL MERITO: IL POTERE DI DEROGA DELLE NORME DI ATTUAZIONE ALLA LEGGE ORDINARIA IN MATERIA AMBIENTALE

L'esame della questione del merito effettuata dalla Corte costituzionale riguarda profili di violazione della materia ambientale rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il tribunale remittente sostiene che le norme di attuazione

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

statutaria non possono estendere le competenze (in materia) senza effettuare la modifica dello Statuto speciale secondo la procedura definita dall'art. 103 dello statuto medesimo (ovverosia con legge costituzionale).

La questione posta all'esame della Corte ruota pertanto su due aspetti differenti. Se lo Statuto speciale riconosca una competenza provinciale nella materia ambientale e se, comunque, le norme di attuazione possono ampliare il novero delle competenze previste dallo Statuto, sul quale aspetto la Corte si era già espressa in termini positivi con la sentenza n. 65 del 2019.


La Corte analizza il primo aspetto segnalato, evidenziando che nella sentenza n. 215 del 2019 era stato già riconosciuto che la Provincia autonoma di Trento ha un novero di competenze statutarie che assicurano la complessiva tutela dell'ecosistema provinciale e in considerazione del particolare habitat alpino era stata giustificata l'attribuzione della deroga all'autonomia provinciale, prevedendo un sostanziale bilanciamento, legittimamente rimesso dalle leggi provinciali ai Presidenti delle Province autonome, quali organi idonei alla valutazione della dimensione anche localistica degli interessi coinvolti.

La Corte evidenzia la peculiarità del regime della riserva naturale che è posta a fondamento dell'art. 1, terzo comma del DPR n. 279 del 1974, a seguito delle modifiche operate dall'art. 1 del d.lgs. n. 239 del 2016, che ha introdotto nella norma di attuazione la possibilità di esercizio congiunto della caccia sia da appostamento fisso che in forma vagante, derogando al principio della caccia di specializzazione.

Successivamente la Corte analizza la particolare fonte rappresentata dalle norme di attuazione dello statuto speciale, nel caso di specie disciplinate dall'art. 107 dello statuto. Tali norme di attuazione sono adottate con decreti legislativi sentita una commissione paritetica composta da dodici membri, divisi in sei quali rappresentanti dello Stato, sei delle autonomie suddivisi in due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino.

Le norme di attuazione, ricorda la Corte, sono espressive di un potere attribuito dalla norma costituzionale in via permanente e stabile. Conseguentemente, nell'ambito della loro competenza sono in grado di derogare la legge statale ordinaria nell'ambito dei suddetti limiti procedurali (sentenze n. 341 del 2001, n. 213 del 1998, n. 160 del 1985, n. 212 del 1984 e n. 151 del 1972).

In conclusione alla Corte è sufficiente verificare che il decreto legislativo n. 239 del 2016, quale norma di attuazione dello statuto speciale, è stata approvata con la procedura prevista dall'art. 107 dello statuto speciale e dunque innova legittimamente la legge n. 157 del 1992, derogando al principio della caccia di specializzazione.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)
---	---	--

6. Corte costituzionale, sentenza 10 aprile 2020, n. 62

MATERIA	Bilancio e contabilità pubblica, copertura finanziaria, sanità pubblica, lavoro pubblico
OGGETTO	Artt. 31, commi 4 e 5, 45 e 99, commi da 2 a 17 e 25, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) <i>dichiara</i> l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, commi 4 e 5, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale); 2) <i>dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 4 e 5, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 3) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 4) <i>dichiara</i> non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 99, commi da 2 a 17 e 25, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, promosse, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.


ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme oggetto della sentenza della Corte costituzionale in esame sono gli artt. 31, commi 4 e 5, 34, 35, 45 e 99, commi da 2 a 17 e 25, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8.

2. IL PROCEDIMENTO DEGLI INCOMBENTI ISTRUTTORI

La Corte preliminarmente ricorda che con la sentenza n. 197 del 2019 ha disposto degli incumbenti istruttori.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

Nel termine assegnato di 60 giorni, la Regione Siciliana ha ottemperato alla richiesta istruttoria mentre lo Stato vi ha provveduto solo in data 24 dicembre 2019, oltre la scadenza del termine suddetto. La Regione Siciliana ha depositato memoria e ulteriore documentazione amministrativa, anch'esse fuori termine, in data 30 dicembre 2019.

La Corte rammenta che il termine assegnato per gli incumbenti istruttori è perentorio per due ordini di motivi:

- 1) l'esigenza di assicurare tempestività all'espletamento del giudizio costituzionale;
- 2) la necessità di garantire la parità delle parti in un giudizio in via d'azione.

Seppure nell'ambito dei giudizi incidentali vi sono state delle reiterate richieste istruttorie in quanto la risposta pervenuta in prima battuta era insufficiente (sentenza n. 110 del 2005) ciò non contrasta con l'inammissibilità di una risposta tardiva nel giudizio in via di azione quando l'altra parte ha ottemperato nel termine assegnato. Inoltre i dati presentati dalla Regione Siciliana sono stati considerati sufficienti per poter decidere, cosicché la documentazione pervenuta oltre il termine è dichiarata inammissibile dalla Corte.

3. L'ESAME NEL MERITO: RAPPORTI TRA LEGISLAZIONE STATALE E LEGISLAZIONE RELATIVAMENTE AI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) E IL LORO FINANZIAMENTO

La prima questione di merito esaminata è relativa ai commi 4 e 5 dell'art. 31 della legge regionale Siciliana n. 8 del 2018:


«[i]l Ragioniere generale della Regione, a seguito delle norme di attuazione di cui dall'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato ad iscrivere in bilancio, con proprio provvedimento, la relativa somma che è destinata alla maggiore spesa prevista dall'articolo 1, comma 830, della medesima legge, di cui al corrispondente accantonamento o, in subordine, al ripianamento del debito pubblico regionale» (comma 4);

«[p]er gli esercizi finanziari 2019-2020, in relazione all'accertamento dell'entrata derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 832, della legge n. 296/2006, è disposto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, e nelle more della conclusione degli accordi finanziari con lo Stato e della conseguente emanazione delle norme di attuazione, uno specifico accantonamento in apposito fondo» (comma 5).

Al fine di comprendere la questione, la Corte costituzionale esamina le norme richiamate nelle disposizioni impugnate.

I commi 830, 831 e 832 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» prevedono che:

«[a]l fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura del concorso della Regione a tale spesa è

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

pari al 44,85 per cento per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per cento per l'anno 2009» (comma 830);


«[l]'applicazione delle disposizioni di cui al comma 830 resta sospesa fino al 30 aprile 2007. Entro tale data dovrà essere raggiunta l'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, già disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e successive modificazioni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale data, il concorso della Regione siciliana di cui al comma 830 è determinato, per l'anno 2007, in misura pari al 44,09 per cento» (comma 831);

«[n]elle norme di attuazione di cui al comma 831, è riconosciuta la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale; tale retrocessione aumenta simmetricamente, fino a concorrenza, la misura percentuale del concorso della Regione alla spesa sanitaria, come disposto dal comma 830. Alla determinazione dell'importo annuo della quota da retrocedere alla Regione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2» (comma 832).

L'art. 10, comma 2, della legge della Regione Siciliana 8 luglio 1977, n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana), in materia di fondi globali per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi perfezionatisi dopo l'approvazione del bilancio, prevede che «[g]li importi previsti nei fondi [predetti] rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi. L'utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta all'Assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese relative al corrispondente accantonamento di segno negativo».

L'impugnazione operata dal Governo attiene sia alla copertura finanziaria che alla tutela della salute e si incentra sui seguenti punti:

- a) la retrocessione delle accise a favore della Regione Siciliana, in assenza del contestuale incremento della compartecipazione regionale alla spesa sanitaria rispetto alla quota del 49,11 per cento prevista dalla legislazione vigente, comporterebbe oneri a carico del bilancio dello Stato privi di copertura finanziaria;
- b) la maggiore spesa sanitaria da accantonare o da destinare al ripianamento del debito pubblico regionale andrebbe a pregiudicare – per effetto della destinazione ad altre finalità – la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, il cui

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

finanziamento risulterebbe limitato alla quota del 49,11 per cento della compartecipazione regionale;

c) la violazione del punto b) comporterebbe anche la violazione del parametro posto a presidio della tutela della salute.

La Corte rammenta che la questione in esame è collegata all'annosa questione del contenzioso tra Stato e Regione Siciliana sul finanziamento della spesa sanitaria regionale che, a differenza delle altre regioni a statuto speciale e province autonome, prevede ancora un apporto da parte dello Stato. In particolare il sistema individuata è quello della progressiva riduzione del finanziamento da parte dello Stato attraverso la retrocessione delle accise. Anche nell'accordo del dicembre 2018, la questione non è stata definitivamente risolta.

La Corte effettua la sua analisi in base agli incumbenti istruttori acquisiti in relazione all'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il quale stabilisce condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni» la cui verifica «rende necessario che le parti dimostrino il rispetto alla cui attuazione cooperano sia lo Stato sia la Regione stessa, e forniscano la prova dell'integrale finanziamento dei LEA, di cui l'avvenuta retrocessione delle quote di accise o l'attribuzione di altro cespite nella misura di legge dovuta dallo Stato dovrebbe essere parte integrante, nonché del rispetto dei vincoli di destinazione, che la vigente normativa impone per il finanziamento dei livelli essenziali» (sentenza n. 197 del 2019).

Dai dati trasmessi dalla Regione Siciliana, la Corte evidenzia:

a) che la perimetrazione dei LEA nelle forme tassativamente previste dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 non è stata correttamente effettuata in sede di legge finanziaria e di bilancio di previsione 2018;

b) che non è stato assicurato il completo flusso finanziario delle risorse necessarie ai LEA verso la finalità costituzionalmente vincolata.


La Corte rileva ulteriormente:

a) che le poste di entrata e di spesa sono state aggregate secondo prospetti macroeconomici attendibili ma privi della catalogazione giuridica e finalistica prevista dalla norma attuativa dell'art. 117, secondo comma, lettera m);

b) alla quantificazione dei LEA trasmessa non corrispondono, per difetto, le relative certificazioni dei flussi finanziari e neppure è assicurato il corretto impiego delle risorse menzionate dall'art. 31, commi 4 e 5, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018.

La Corte sottolinea, peraltro, che le modalità di valutazione dei LEA sono cambiate nel tempo, a partire dall'intesa del 2005. Le valutazioni complessive sono effettuate tramite la cd. Griglia LEA, con un sistema di pesi che attribuisce ad ogni indicatore un peso di riferimento. Da tale griglia LEA si prevede un punteggio minimo complessivo di 160, oppure compreso nell'intervallo da 140 e 160, purché in assenza di indicatori critici con riguardo alle singole prestazioni.

La Regione Siciliana ha ottenuto un punteggio di 160 ma sono state riscontrate gravi criticità in relazione ad alcune singole categorie di prestazioni.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

Dal complesso dei dati analizzati emerge che non è stata mai effettuata una predeterminazione delle risorse da destinare ai LEA e delle relative spese finalizzate, e in specifico non è stata iscritta a bilancio alcuna somma destinata alla regolarizzazione delle criticità segnalate.

La certificazione effettuata dalla Regione Siciliana si limita, pertanto, a dare conto in modo analitico delle rimesse periodiche da parte dello Stato e degli impegni e dei pagamenti relativi alle spese sanitarie, assunti nel corso dell'esercizio finanziario.

Da tali dati emerge che la sommatoria delle risorse attribuite dallo Stato e dalla Regione ammonta a euro 8.805.654.278,04 mentre le spese impegnate ammontano a 9.256.017.491,20 con uno sbilanciamento di euro 450.363.213,16.

Tale squilibrio è coerente con il peggioramento del disavanzo di amministrazione della Regione per l'esercizio 2018, certificato negli allegati 1 e 2 della precitata risposta istruttoria.

Emerge pertanto:

- la mancata copertura di parte delle spese impegnate dalla Regione Siciliana;
- una serie di inadempimenti di prestazioni indefettibili.

Le conclusioni confermando pertanto le doglianze del Governo, sia sotto il profilo degli equilibri di bilancio, sia nella erogazione delle prestazioni ricomprese nei LEA.

La Corte sottolinea come i due parametri sollevati dal Governo sono interdipendenti l'uno dall'altro. Ciò scaturisce:


- dalla disciplina del Servizio sanitario nazionale che assicura i livelli essenziali e uniformi di assistenza ed identifica contestualmente le risorse finanziarie (art. 1 della legge 30 dicembre 1992, n. 502);
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che all'art. 117 della Costituzione ha espressamente enunciato la garanzia di livelli essenziali e uniformi nelle prestazioni concernenti diritti sociali appositamente individuati dal legislatore statale, tra i quali assumono particolare rilievo i LEA;
- il d.P.C.M. 12 gennaio 2017.

Dal quadro normativo sovra rappresentato, la Corte evidenzia come il diritto alla salute è un diritto sociale di primaria importanza, il cui contenuto si conforma tramite i LEA, il cui adeguato finanziamento è condizione necessaria ma non sufficiente per assicurare le prestazioni riconducibili al diritto alla salute.

Identificato il nucleo della garanzie minime, le stesse non possono essere finanziariamente condizionate, in termini assoluti e generali (sentenza n. 275 del 2016). Se dunque il finanziamento è presupposto necessario per realizzare il diritto alla salute, esso è soddisfatto quanto il servizio richiesto da chi ne ha bisogno sia assicurato attraverso la sua qualità ed indefettibilità.

La funzione sanitaria, in sintesi, si realizza su due livelli di governo:

- quello statale che definisce i livelli essenziali di assistenza e l'ammontare complessivo delle risorse necessarie al suo finanziamento;
- quello regionale che organizza il servizio sul territorio e garantisce l'erogazione delle prestazioni nel rispetto degli standard costituzionalmente conformi.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

Devono pertanto sussistere delle regole di reciproca collaborazione tra i due livelli di governo, al fine di realizzare una gestione efficiente della sanità pubblica.

Operate tutte le premesse sopra riportate, la Corte dichiara fondate le questioni sottoposte al suo esame con riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost., in relazione alla tutela della salute:


1) sotto il profilo della sana gestione finanziaria di cui all'art. 81 della Cost., la Corte premette che non si può demandare *ex lege* al dirigente della Ragioneria regionale l'iscrizione e l'accertamento sulla cui esistenza non vi è ragionevole affidamento. Tali operazioni devono avere come presupposti giuridici la sussistenza del titolo e la quantificazione delle somme. Il credito manca, nel caso di specie:

- a) l'accertamento è valido quando non vi è controversia sulla sua esistenza;
- b) il suo ammontare è espresso in forma determinata o determinabile;
- c) non è sottoposto a condizione.

Secondo l'art. 46 del d.lgs. n. 118 del 2011, quando sussistono incertezze, i crediti sono quantificati con i canoni del fondo crediti di dubbia esigibilità, ma quando manca completamente il titolo giuridico alla riscossione, la somma non può nemmeno essere iscritta con il meccanismo predetto.

La Corte, peraltro, evidenzia che sussiste una corresponsabilità dello Stato, per la lunghissima stasi delle trattative, ma ciò non comporta il superamento della violazione dell'art. 81 della Cost., in quanto le norme impugnate non perimetrano le risorse necessarie per l'integrale soddisfacimento dei LEA, ma hanno previsto anomale forme di iscrizione e di accertamento *ex lege*. Né tali norme possono in alcun modo essere condizionate dall'eventuale emanazione delle norme di attuazione. Le transazioni finanziarie afferenti ai LEA, indicate analiticamente in entrata e in uscita, non sono rapportate a poste di bilancio, quantificate e "perimetrare" secondo i canoni dell'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 e neppure è indicata la relazione giuridica dei commi 4 e 5 dell'art. 31 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 con la parte passiva del bilancio, elemento indispensabile per verificare la finalizzazione all'erogazione dei LEA. La Corte spiega il meccanismo facendo rinvio al riferimento operato dalla seconda delle norme impugnate all'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 47 del 1977, da cui si evince che la realizzazione della risorse la farebbe confluire nei saldi della spesa indifferenziata e non in quella vincolata ai livelli essenziali di assistenza. In tal modo vi sarebbe oltre l'iscrizione in bilancio di una risorsa che in base alle regole contabili non sarebbe esistente, la stessa verrebbe iscritta in modo non fedele.

2) il vizio sopra rappresentato si riverbera anche sulle censure riferite al parametro di cui ai commi secondo, lettera m), e terzo dell'art. 117 Cost. Verrebbe infatti violato l'obbligo indefettibile di destinare la retrocessione delle accise al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza. Le risorse derivanti dalle accise dovrebbe avere un vincolo di destinazione al prioritario soddisfacimento dei LEA, che non è compatibile con l'allocatione contabile prevista dalle norme impugnate.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

In conclusione, il meccanismo finanziario previsto dalla normativa regionale impugnata è contraria a Costituzione, in quanto non assicura la copertura finanziaria dei LEA in ambito regionale. La Regione avrebbe dovuto prevedere risorse statali e regionali complessivamente pari alla corretta quantificazione dei LEA con integrale vincolo delle stesse ai livelli essenziali. Se è vero che la determinazione dei LEA è un obbligo del legislatore statale, la sua proiezione in termini di fabbisogno regionale coinvolge la Regione.

Su tale questione la Corte precisa relativamente alle proiezioni in termini finanziari dei LEA nei bilanci e nei rendiconti. Come già detto in precedenza, il finanziamento è presupposto necessario ma non sufficiente per l'esplicazione del diritto alla salute.

In sede di programmazione finanziaria, i costi unitari fissati dal DPCM 12 gennaio 2017, avrebbero dovuto essere sviluppati sulla base del fabbisogno storico regionale e su altre circostanze. Tali proiezioni avrebbero poi dovuto essere aggiornate in corso di esercizio. Considerato che il diritto alla salute tramite i LEA è già predeterminato e non deve pertanto essere bilancio rispetto alle risorse pubbliche disponibili. In tal senso la Corte critica il sistema di valutazione che ha portato ad attribuire un convenzionale punteggio di sufficienza al servizio regionale, nonostante l'assenza o la grave deficienza di intere categorie di prestazioni LEA. Il sistema di valutazione non può pertanto prescindere dalla necessità di adeguamento delle situazioni finanziarie, anche a livello regionale. Per quanto riguarda i LEA sussiste pertanto un sistema articolato il cui equilibrio è garantito dalla sinergica coerenza di comportamenti di tutti i soggetti coinvolti.


4. L'ESAME NEL MERITO: TRATTAMENTI PENSIONISTICI CHE TROVANO COPERTURA FINANZIARIA

Una ulteriore questione sottoposta all'esame della Corte costituzionale, attiene all'art. 45 della legge regionale siciliana n. 8 del 2018, che prevede:

«[i]l Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente Acquadotti Siciliani in liquidazione, costituito ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 può essere destinato anche al trattamento integrativo del personale in quiescenza dell'Ente Acquadotti Siciliani in liquidazione. Il relativo trattamento pensionistico complessivo, sostitutivo e integrativo non può essere superiore a quello dei dipendenti regionali equiparati e in possesso di una medesima anzianità contributiva. [...] Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 2.495 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 2.445 migliaia di euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 2.395 migliaia di euro».

La questione verte sulla contestazione effettuata dal Governo, secondo la quale la norma regionale introdurrebbe nuovi benefici pensionistici di cui non potrebbero essere sindacati la conformità a legge e il relativo ammontare, stante la mancata produzione di idonei elementi di valutazione.

Anche tale questione è trattata dalla Corte mediante la richiesta di incompetenti istruttori, effettuata con la sentenza n. 197 del 2019.


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020</p> <p>Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

Dall'esame della documentazione presentata dalla Regione Siciliana emerge che le risorse appostate nel capitolo di spesa competente risultano capienti rispetto al fabbisogno attestato dal Fondo Pensioni Sicilia.


In base a tale documentazione la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità, sulla considerazione che lo stanziamento di bilancio regionale è stata sufficiente a fronteggiare il fabbisogno del Fondo Pensioni Sicilia rispetto alla causale oggetto della controversia in esame. Per il resto, il fondo risulta onerato da altre disposizioni regionali vigenti e mai impugnate dal Governo, che comportano l'erogazione del trattamento di quiescenza in esame né sono dedotte contestazioni in fatto o in diritto rispetto alla relazione depositata dalla Regione.

5. L'ESAME NEL MERITO: LA PREVALENZA DELL'INTERESSE ALLA CELERE SPENDITA DELLE RISORSE EUROPEE

L'ultima questione trattata dalla Corte ha ad oggetto i commi da 2 a 17 e 25 dell'art. 99 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, i quali prescrivono che: «2. Al fine di superare le criticità conseguenti all'emergenza idrica, alla città di Messina, per le attività di ricerca idrica e la realizzazione delle opere di approvvigionamento idrico, è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 20.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020. 3. Per l'abbattimento delle barriere architettoniche è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 10.000 migliaia di euro a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020, di cui 5.000 migliaia di euro riservati agli enti locali e 5.000 migliaia di euro a soggetti privati. Le risorse sono assegnate con bando emanato dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro con priorità per gli edifici scolastici e per gli immobili destinati a sede istituzionale per i servizi municipali o politico-istituzionali. 4. Al fine di consentire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie in conformità alle finalità di cui al comma 1, lettera h), e al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, è destinata, per l'esercizio finanziario 2018 e per ciascun anno seguente, la somma di 3.000 migliaia di euro per il potenziamento dei presidi ospedalieri ricadenti nelle zone classificate ad alto rischio ambientale, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020. 5. Al fine di bonificare e valorizzare l'area ex Sanderson ricadente nel territorio della città di Messina, è destinata al comune di Messina, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 25.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020. 6. Per la realizzazione delle opere previste dalla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 40.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020. 7. Per le finalità di cui alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 50.000 migliaia di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020</p> <p>Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

(FSC) 2014/2020. 8. Con bando dell'Assessorato regionale della salute, ai comuni singoli o associati, con priorità alle città metropolitane, per la realizzazione dei rifugi sanitari di cui all'articolo 20 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 20.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020. 9. Per l'esercizio finanziario 2018, sono destinate ai comuni la somma di 9.500 migliaia di euro per la redazione dei piani regolatori generali e la somma di 4.500 migliaia di euro per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo (PUDM), a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020. 10. Per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, come modificato dall'articolo 21, comma 5, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 24.000 migliaia di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020. 11. Per la realizzazione di impianti sportivi e per gli interventi di recupero edilizio di impianti sportivi esistenti è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 13.000 migliaia di euro a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020. 12. Per la riqualificazione di impianti sportivi già esistenti di proprietà degli enti locali, è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 25.000 migliaia di euro a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020. 13. Per le finalità di cui all'articolo 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 20.000 migliaia di euro a valere sulle risorse derivanti dai fondi del primo ambito di intervento del Piano di completamento del Documento di programmazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020, secondo le procedure adottate con delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10. 14. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020, è destinata la somma 50.000 migliaia di euro per il finanziamento, previa selezione con modalità di evidenza pubblica, di progetti d'importo complessivo fino a 5 milioni di euro promossi da partenariati pubblico-privati composti da comuni, con priorità per quelli ricadenti nelle Città metropolitane, e soggetti gestori di strutture di cui al Dec. Ass. 13 ottobre 1997 dell'Assessore regionale per la sanità, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero di strutture residenziali per disabili di cui al D.P.Reg. 25 ottobre 1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di strutture di cui all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, già accreditati con il Servizio sanitario regionale, per la realizzazione di interventi per la residenzialità ("Villaggi del Dopo di Noi") di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 22 giugno 2016, n. 112. Con decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per la salute e dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e per il lavoro, da emanarsi entro il termine inderogabile di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti strutturali ed organizzativi della residenzialità ed i criteri di priorità per l'accesso ai benefici di cui al

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

presente comma. 15. Al fine di promuovere il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e monumentale dei centri dove insistono siti oggetto di riconoscimento da parte dell'Unesco, è istituito presso l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana un fondo con dotazione pari a 10.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2018, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 in favore dei comuni che abbiano adeguato i piani di gestione dei siti siciliani iscritti nel patrimonio Unesco e i cui comitati di pilotaggio siano regolarmente costituiti entro e non oltre il 31 dicembre 2018. I comuni nel cui territorio ricadono i beni delimitano, con delibera del consiglio comunale, l'area all'interno della quale effettuare, anche con il concorso di privati, gli interventi di recupero, tutela e valorizzazione. 16. A valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020, per l'esercizio finanziario 2018, è destinata la somma di 50.000 migliaia di euro per l'incremento del fondo destinato all'esecuzione di opere e spese di carattere straordinario di interesse di enti di culto, per un piano di intervento da attuare con bando di selezione dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. 17. Al fine di tutelare e valorizzare il complesso monumentale della Fornace "Penna", l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato ad avviare le procedure di esproprio per l'acquisizione al patrimonio regionale del complesso monumentale Fornace "Penna", quale bene di archeologia industriale. Per le finalità del presente comma è destinata la somma di 500 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2018, a valere sulle risorse derivanti dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. [...] 25. Per le finalità di cui ai commi 20, 21, 22 e 23 si provvede, fino a 5.000 migliaia di euro, a valere sulle risorse derivanti dal Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020».

Le norme in questione sono contestate in relazione alla mancanza di idonea copertura finanziaria ai sensi dell'art. 81, comma terzo Cost.

Anche nel caso di specie, la Corte fa ricorso agli incumbenti istruttori, come da ordinanza allegata alla sentenza n. 197 del 2019.


Dal quadro analitico inviato dalla Regione Siciliana, emerge che tutti gli interventi oggetto delle norme impugnate sono riconducibili alla disciplina del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Pur se l'analisi istruttoria non ha consentito di superare tutti i dubbi sollevati, è emerso che i tempi del coordinamento statale determinerebbero una seria difficoltà nella concreta spendita dei fondi europei.

Se da un lato non vi sono preclusioni alla spendita della risorse, dall'altro sarebbe necessario acquisire alcuni elementi necessari per la concreta attuazione degli interventi.

È altrettanto vero che sarebbe pertanto necessaria una nuova riprogrammazione delle risorse, sotto la regia statale.


La Regione Siciliana si è dichiarata disponibile a modificare adeguatamente tutte le disposizioni impugnate in conformità alla richiesta statale

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)
---	---	--

Stante la sussistenza di alcune criticità, la Corte, a tal punto, opera un bilanciamento tra l'interesse finanziario primario alla corretta utilizzazione e spendita dei fondi in conformità alla normativa europea e quello della corretta sequenza procedimentale nei rapporti tra Stato e Regione.

Il bilanciamento viene effettuato facendo prevalere il primo dei due interessi citati, sulla considerazione che l'accoglimento del ricorso dello Stato determinerebbe una ulteriore stasi del procedimento che pregiudicherebbe a titolo definitivo l'utilizzazione dei fondi europei. La richiesta dello Stato di una nuova delibera del CIPE è intempestiva, in quanto interviene su di un cronoprogramma normativo già disatteso.

In conclusione, fermo restando che l'avvio e la realizzazione degli interventi dovrà avvenire previo perfezionamento di tutti gli atti propedeutici all'utilizzazione delle risorse *secundum legem*, la questione di legittimità costituzionale è dichiarata non fondata in ragione della prioritaria necessità di impegnare e attuare gli interventi nei termini previsti dalla normativa europea.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)
---	---	--


7. Corte costituzionale, sentenza 24 aprile 2020, n. 77

MATERIA	Lavoro pubblico
OGGETTO	Art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nonché dell'art. 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12
RICORRENTE	Regione autonoma Valle d'Aosta
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nonché dell'art. 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, quarto comma, e 120 della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e agli artt. 2, lettere a) e b), 3, lettera l), 4 e 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

La norma oggetto della pronuncia in commento è l'art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nonché dell'art. 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, con il quale il legislatore statale ha disciplinato le modalità di accesso al lavoro pubblico, compreso il reclutamento del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)
---	---	--

nazionale. Ha anche individuato i criteri per l'indizione delle procedure di reclutamento e del relativo espletamento, nonché dell'utilizzabilità delle graduatorie. Per queste ultime, ha stabilito che, a "regime", possono essere usate solo per coprire i posti messi a bando, laddove, per le più risalenti, l'assunzione degli idonei è subordinata alla frequenza di corsi di aggiornamento professionale e a un esame-colloquio.

2. L'ESAME NEL MERITO: NON APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI ALLE REGIONI


La Corte, dopo aver ritenuto ammissibile il ricorso (seppure il medesimo è stato effettuato in via cautelativa), ritiene non fondata la prima questione di merito relativa ai commi 300 e 360 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, che hanno come oggetto la disciplina delle procedure concorsuali per l'accesso alle amministrazioni pubbliche. Il comma 300 prevede concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) e possono essere espletati con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione. Il comma 360 prevede che tali modalità semplificate sono utilizzare dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Per risolvere la questione ad essa sottoposta, la Corte effettua in via preliminare una ricognizione dell'ambito di applicazione delle disposizioni impugnate, che poi è la valutazione determinante per la risoluzione della questione medesima.

In primo luogo il comma 300 fa espressamente riferimento alle «procedure concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo».

A ben vedere le risorse di questo fondo sono destinate «ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59), e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Il comma 298 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, citato nella norma in esame, che ha rifinanziato il fondo, stabilisce che le assunzioni a tempo indeterminato, cui tali risorse sono destinate, «sono autorizzate, nell'ambito delle vacanze di organico, a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

delle agenzie individuati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

È agevole pertanto dimostrare che le assunzioni cui si fa riferimento sono solo quelle relative alle amministrazioni statali.

Il comma 360, peraltro, dispone che a decorrere dall'anno 2019, il reclutamento del personale dovrà (e non più potrà) avvenire mediante le procedure del comma 300 (modalità semplificate del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione).

Il comma 360 fa inoltre riferimento alle «amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Effettuata l'analisi del quadro normativo, la Corte considera le competenze in materia della Regione Valle d'Aosta.

La Regione Valle d'Aosta è titolare di una competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» e di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» (art. 2, primo comma, lettere a e b, dello statuto speciale). La Regione esercita tali competenze «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» (art. 2, primo comma, dello statuto speciale).


L'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilisce che *“i principi desumibili dall'art. 2 della legge n. 421 del 1992 [...] costituiscono [...] per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica”*. Inoltre l'art. 2, comma 3, della citata legge n. 421 del 1992 dispone inoltre che *“[r]estano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo”*.

La Corte rammenta anche che con la riforma del titolo V della parte II della Costituzione alla Regione Valle d'Aosta sono state attribuite le più ampie competenze legislative residuali in materia di *“ordinamento e organizzazione amministrativa regionale”* di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., in ragione della cd. clausola di maggiore favore dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 nella parte in cui *“prevede una forma di autonomia più ampia di quella già attribuita alla stessa Regione dall'art. 2, primo comma, lettera a), dello statuto speciale”* (sentenza n. 241 del 2018).

In ragione dei presupposti sovra indicati la Corte conclude che le norme statali impugnate non si applicano alla Regione ricorrente, che non è in alcun modo preclusa l'applicazione della normativa regionale vigente e che non è altresì violato il principio di leale collaborazione, il principio del bilinguismo, l'art. 3 e l'art. 97 della Cost.

3. L'ESAME NEL MERITO: INAPPLICABILITÀ DELLE NORMATIVA STATALE SULLE GRADUATORIE CONCORSUALI ALLE REGIONI

La seconda questione posta all'attenzione della Corte costituzionale ha ad oggetto i commi da 361 a 365 (quest'ultimo come modificato dall'art. 9-bis del d.l. n. 135 del 2018).

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020</p> <p>Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

Il comma 361, che riguarda l'uso della graduatorie "a regime" è stato integrato dall'art. 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in cui è previsto il ricorso alle graduatorie anche per i posti «che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori», nonché per le assunzioni obbligatorie previste dalla legge.

Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 ha inoltre modificato la disciplina della proroga delle graduatorie di cui al comma 362, prevedendo che sono ulteriormente protratte anche le graduatorie più risalenti (ma solo a partire da quelle approvate nel 2011 e non più nel 2010) subordinando l'uso delle più risalenti al rispetto di specifiche condizioni volte a garantire la perdurante sussistenza dei requisiti di professionalità. Tutte le disposizioni testé esaminate sono state espressamente abrogate dall'art. 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Nessuna delle modifiche intervenute è tale da indurre la Corte a ritenere cessata la materia del contendere, e la stessa, nel merito, ritiene tutte le questioni non fondate.

La Corte parte dalla ormai pacifica considerazione che la disciplina delle graduatorie, collocandosi nella fase di accesso al lavoro, ha caratteristiche pubblicistiche ed è sottratta alla privatizzazione del pubblico impiego (sentenza n. 380 del 2004) ed è riconducibile all'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali (ex multis, sentenze n. 141 del 2012 e n. 235 del 2010).


Fatte queste considerazioni di carattere generale, la Corte sofferma la propria attenzione sulla disciplina dello scorrimento delle graduatorie, sottolineando come tale strumento sia divenuto da situazione utilizzata in via eccezionale a vera e propria opzione alternativa alla indizione di nuovi concorsi.

La Regione, peraltro, in relazione alle competenze legislative sovra indicate e alla conseguente discrezionalità amministrativa, può individuare la disciplina delle graduatorie nel solo rispetto dei canoni costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.

La Corte stessa richiama la sua precedente sentenza n. 241 del 2018, con la quale ha affermato che rientra nella competenza legislativa regionale la proroga delle graduatorie, attinenti il reclutamento e l'organizzazione del personale.


La Corte conclude, pertanto, che la norme impugnate non incidono sulle Regioni in quanto sono inapplicabili alle stesse. La Corte ribadisce, di conseguenza, che il legislatore regionale può operare in tema di graduatorie con il solo limite degli artt. 3 e 97 della Costituzione, con efficienza e ragionevolezza, tenendo conto della posizione degli idonei. Un reclutamento imparziale degli idonei non entra pertanto in contrasto con i citati canoni costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto rappresenta una delle possibili espressioni del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.

La Corte rammenta, che nella già citata sentenza n. 241 del 2018, si è affermato che la discrezionalità del legislatore regionale non dovrebbe pregiudicare l'urgenza

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)
---	---	--


pressante dell'aggiornamento professionale, pur se si ritiene che la scelta del legislatore statale non sia vincolante per la Regione.

La norma statale in esame, in altre parole, pur non essendo vincolante per la Regione, dovrebbe ispirare comunque il legislatore regionale, al fine di esercitare la propria competenza nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.


	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020</p> <p>Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

8. Corte costituzionale, sentenza 24 aprile 2020, n. 78

MATERIA	Sanità pubblica, ritardo nei pagamenti, bilancio e contabilità pubblica
OGGETTO	Art. 1, commi 857, 859, 862, 863, 865 e 866, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)
RICORRENTE	Regione Lazio, Regione Siciliana, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) <i>dichiara</i> cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), promosse, dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe, e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, e 119, Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché agli artt. 8, 9 e 16 e al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>2) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 865, della legge n. 145 del 2018, promosse, dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 119, secondo comma, Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 16 e 79 dello Statuto reg. Trentino-Alto Adige e all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), con il ricorso indicato in epigrafe; dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, secondo comma, anche in combinato con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e 120, Cost.; agli artt. 8, numero 1) (in relazione all'art. 4, numero 7), 9, numero 10), 16, al Titolo II, al Titolo VI (e in particolare</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020</p> <p>Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

	<p>all'art. 79), agli artt. 103, 104 e 107 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige; all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità); all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992; al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) e all'accordo concluso tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 15 ottobre 2014, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>3) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 865, della legge n. 145 del 2018, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 118, primo e secondo comma, Cost., dalla Regione Lazio, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>4) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 866, della legge n. 145 del 2018, promosse, dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, in combinato con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e 120, secondo comma, Cost., agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 16 e 79 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige e all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, con il ricorso indicato in epigrafe; dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 119, secondo comma, anche in combinato con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e 120, Cost.; agli artt. 8, numero 1) (in relazione all'art. 4, numero 7), 9, numero 10), 16, al Titolo II, al Titolo VI (e in particolare all'art. 79), agli artt. 103, 104 e 107 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige; all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975; all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992; al d.lgs. n. 268 del 1992 e all'accordo concluso tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 15 ottobre 2014, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>5) <i>dichiara</i> cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 857, della legge n. 145 del 2018, promosse, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e 120, Cost. nonché agli artt. 20 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dalla Regione Siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>6) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale</p>
--	---

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

	<p>dell'art. 1, commi 859, 862 e 863, della legge n. 145 del 2018, promosse, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e 120, Cost. nonché agli artt. 20 e 36 dello statuto reg. Siciliana, dalla Regione Siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
--	---

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme oggetto di impugnazione sono relative all'art. 1, commi 857, 859, 862, 863, 865 e 866, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Si analizzerà il dettaglio delle norme in seguito.

2. L'ESAME NEL MERITO: LA DISCIPLINA SULLA INDENNITÀ DI RISULTATO RAPPORATA AI RITARDI NEI PAGAMENTI È RIORTABILE ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI "ORDINAMENTO CIVILE"


La Corte esamina in primo luogo i commi 865 e 866, nonché il comma 857 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018.

L'art. 1, comma 865, della legge n. 145 del 2018 stabilisce che per gli enti del SSN «che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento». Il riconoscimento della quota dell'indennità di risultato è graduata dalla norma fino a escluderla del tutto per ritardi superiori a 60 giorni o in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo.

Il comma 866 prevede che le Regioni trasmettano al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali una relazione in merito all'applicazione dell'art. 2, comma 68, lett. c) della legge n. 191 del 2009 (ovverosia valevole ai fini della erogazione della cd. quota premiale del finanziamento del SSN), mentre le Regioni a statuto speciale e le Province autonome sono tenute solo a relazionare al predetto Tavolo di verifica sullo stato di applicazione del comma 865.

A completare il quadro normativo su tale argomento, il comma 857 prevede che per l'anno 2020 la quota dell'indennità di risultato condizionata al rispetto dei tempi di pagamento è raddoppiata nei confronti degli enti che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità o che la hanno ottenuta ma non hanno effettuato il pagamento dei debiti nel termine fissato.

Il comma 857 risulta essere stato abrogato successivamente dall'art. 50, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124. Considerata la modifica

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

satisfattoria e non avendo la norma trovato applicazione medio tempore, la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

La Corte procede pertanto all'esame degli altri due commi citati.

Preliminarmente effettua una ricostruzione della disciplina del ritardo nei pagamenti nella pubblica amministrazione, che ha una notevole incidenza sul sistema economico, come anche recepita dalla direttiva 2011/7/UE.

Le misure adottate dal legislatore italiano sono classificabili secondo le tre seguenti linee di direzione:

- 1) imposizioni di limiti più stringenti ai tempi di pagamento (d.lgs. n. 192 del 2012);
- 2) incentivazione della cessione dei crediti verso la p.a. a intermediari finanziari e compensazione dei debiti tributari (art. 7, comma 1, d.l. n. 35 del 2013; art. 12, comma 7-bis d.l. n. 145 del 2013);
- 3) concessione straordinaria di liquidità agli enti debitori per ridurre lo stock del debito accumulato (artt. 1, 2 e 3, d.l. n. 35 del 2013; artt. da 32 a 35 d.l. n. 66 del 2014).

Nonostante le numerose riforme il problema del ritardo nei pagamenti permane tuttora.

A completare il quadro, la sentenza del 28 gennaio 2020 della Corte di Giustizia dell'Unione europea, grande sezione, ha non solo dichiarato lo Stato italiano esser venuto meno agli obblighi in materia ma anche che lo stesso è responsabile dei ritardi degli enti territoriali.

In tale quadro normativo si inseriscono le norme oggetto della sentenza della Corte costituzionale che hanno una duplice finalità:


- a) ampliamento delle ipotesi nelle quali gli enti territoriali possono richiedere ad anticipazione di liquidità (comma 849 e commi da 850 a 856);
- b) conseguire il rispetto dei tempi di pagamento e ridurre l'importo del debito commerciale delle p.a. (commi da 859 a 866).

La Corte dichiara in primo luogo non fondate le questioni sollevate con riferimento al comma 865 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018. La Corte verifica preliminarmente a quale titolo di competenza sia riconducibile, ricordando come non sia necessariamente vincolante l'autoqualificazione operata dal legislatore, nel caso di specie tra i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Nel caso specifico la norma riguarda i contratti di lavoro dei direttori generali e dei direttori amministrativi degli enti sanitari regionali e delle province autonome che dunque ricadono nell'ambito dell'ordinamento civile, come emerge anche dall'art. 3-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Indubbiamente, la disciplina in esame ha un carattere di dettaglio e comporta una limitazione all'autonomia delle parti, in relazione del componente del trattamento economico

Peraltro il trattamento economico dei dipendenti pubblici è stato sempre ricondotto dalla Corte alla materia dell'"ordinamento civile", prevalendo anche sulla competenza legislativa delle Regioni a statuto speciale (sentenza n. 138 del 2019).

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

Il legislatore statale ha utilizzato un istituto contrattuale per raggiungere in via mediata la finalità di riorientare la spesa pubblica ed indubbiamente si riflette sulle competenze regionali e provinciali in materia di organizzazione sanitaria.

Nonostante tale aspetto, la Corte ritiene che prevalga la ricordata competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile” e che non assuma rilievo che la Provincia autofinanzi la propria “sanità pubblica”.

L’autonomia legislativa regionale e provinciale non è stata svuotata e lo Stato non ha abusato del mezzo (la norma di dettaglio) per perseguire un determinato fine (pur riconosciuto come meritorio): al contrario, quest’ultimo (riconducibile nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica) è stato perseguito dal legislatore statale attraverso l’utilizzo, prevalente e non eccessivamente invasivo, del proprio titolo di competenza in materia di ordinamento civile.

In relazione alla norma impugnata, non sussistendo un inestricabile intreccio tra competenza statali e regionali, non è altresì violato il principio di leale collaborazione.

In relazione alle contestazioni operate dalla sola Regione Lazio, in relazione ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, la Corte ritiene comunque infondate le questioni.

Nel caso della sentenza n. 272 del 2015, il mancato superamento del test di proporzionalità discendeva dal fatto che:

- 1) Il mancato rispetto dei termini di pagamento comportava la sanzione del blocco totale delle assunzioni;
- 2) Penalizzava le Regioni più virtuose che avevano già ridotto la spesa per il personale.

Diverso è il caso della norma oggetto della sentenza in esame, in quanto la stessa:

- a) Esclude l’applicazione delle misure contenute qualora l’ente rispetti i tempi di pagamento e gradua le sanzioni rispetto all’inadempimento;
- b) Non svuota l’autonomia regionale ma la limita in maniera circoscritta, lasciando ampi margini di manovra (per il 70 per cento dell’indennità).


Inoltre la ratio della disposizione impugnata è compatibile con la funzione della indennità di risultato, in quanto il direttore generale (e il direttore amministrativo che lo coadiuva) è responsabile della gestione complessiva dell’azienda ai sensi dell’art. 3, comma 1-quater e 6 del d.lgs. n. 502 del 1992).

Altrettanto infondate sono le censure sollevate con riguardo al comma 866 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018. La Corte sottolinea che l’art. 41, comma 4, d.l. n. 66 del 2014, già aveva previsto il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali.

Rispetto a tale disposizione è stata aggiunta solo l’ipotesi di comunicare una relazione in merito all’applicazione e agli esiti del comma 865.

Inoltre le Regioni a statuto speciale e le Province autonome hanno meramente l’obbligo di relazionare al suddetto Tavolo sullo stato di applicazione del comma 865, senza che sia prevista la sanzione ai fini della erogazione della quota premiale del finanziamento al SSN in caso di inadempimento.

Secondo la Corte, le disposizioni contenute nel comma 866 possono essere ricondotte nell’ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica. Il coordinamento della finanza pubblica richiede, talvolta, che il legislatore statale possa collocare a

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

livello centrale anche puntuali poteri di ordine amministrativo. L'obiettivo è quello di conseguite a livello nazionale puntuali informazioni sul rispetto degli impegni assunti a livello europeo in tema di tempestività dei pagamenti di tutte le pubbliche amministrazioni.

Anche le ulteriori censure proposte sono dichiarate dalla Corte infondate.

3. L'ESAME NEL MERITO: LA DISCIPLINA DEL FONDO DI GARANZIA PER I DEBITI COMMERCIALI È LEGGITTIMA IN QUANTO ATIENE ALLA MATERIA DELL'ARMONIZZAZIONE DEI BILANCI PUBBLICI

La Corte effettua successivamente l'esame delle questioni dettate dall'art. 1, commi 857, 859, 862 e 863, della legge n. 145 del 2018 per le amministrazioni diverse da quelle dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, sollevate dalla Regione Siciliana. Tali disposizioni impongono, nel loro combinato disposto, un accantonamento denominato "fondo di garanzia debiti commerciali" se nell'esercizio precedente hanno presentato un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti non rispettoso dei termini fissati dall'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 e graduato in percentuale crescente in relazione all'entità del ritardo.

Su tale fondo non è possibile disporre impegni e pagamenti e a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Dichiarata la cessazione della materia del contendere delle questioni promosse sull'art. 1, comma 857, della legge n. 145 del 2018, la Corte esamina le altre disposizioni che, seppur modificate, non soddisfano quanto richiesto dal ricorrente.

Le questioni sono dichiarate dalla Corte non fondate nel merito.


Le disposizioni in esame sono riportate dalla Corte alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in quanto sono relative al bilancio di previsione delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria, prevedendo l'obbligatoria istituzione di uno specifico fondo quando l'ente non rispetti i tempi di pagamento o non riduca a sufficienza lo stock di debiti commerciali. Tali norme sono, in altre parole, integrative delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 ed in particolare dell'art. 42 relativamente al risultato di amministrazione e la destinazione della quota libera dell'avanzo.

La ratio delle norme è quella di sopperire alla incapacità dell'ente pubblico di assumere le obbligazioni legittimamente iscritte in bilancio con la effettiva disponibilità della liquidità necessaria al pagamento alle scadenze di legge.

Le norme ampliano la possibilità di ricorrere alle anticipazioni di liquidità

Le norme, ritiene la Corte, non ledono il principio di buon andamento della pubblica amministrazione né il principio di proporzionalità.

Il fondo è una soluzione contabile e gestionale funzionale a consentire all'amministrazione di disporre della liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti, impedendo che a fine anno, le relative economie refluiscono nella quota libera del risultato di amministrazione. In tal modo l'ente può utilizzare la giacenza di cassa per pagare i debiti arretrati.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)
---	---	--


Pur se si limita la piena disponibilità delle risorse dell'ente, lo strumento appare coerente come rimedio all'accertata violazione dei termini di pagamento, riducendo l'esposizione dell'amministrazione a titolo di interessi passivi sui pagamenti tardivi, dunque non potendosi affermare che vi sia una violazione del principio del buon andamento.

Anche il criterio di determinazione delle somme da accantonare è proporzionato:

a) sotto il profilo quantitativo, in quanto lo stanziamento aumenta in relazione all'entità dei pagamenti;


b) sotto il profilo qualitativo, in quanto il parametro su cui calcolare la percentuale è dato dalle spese per gli acquisiti di beni e servizi, ossia l'aggregato di bilancio più appropriato, trattandosi di debiti di natura commerciale.

Anche le ulteriori residuali censure sono rigettate dalla Corte.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020</p> <p>Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

9. Corte costituzionale, sentenza 29 maggio 2020, n. 103

MATERIA	Funivie, tutela della concorrenza
OGGETTO	artt. 44, comma 3, e 45 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 luglio 2018, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento degli uffici e personale, istruzione, formazione professionale, sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell'ambiente, energia, utilizzazione di acque pubbliche, caccia e pesca, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanità, politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevolata, lavoro, economia, cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato, finanze e ricerca)
REMITTENTE	Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano
RESISTENTE	Provincia autonoma di Bolzano
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 luglio 2018, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento degli uffici e personale, istruzione, formazione professionale, sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del paesaggio e dell'ambiente, energia, utilizzazione di acque pubbliche, caccia e pesca, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanità, politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevolata, lavoro, economia, cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato, finanze e ricerca), sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione agli artt. 30 e 164, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3, 30 e 41 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché agli artt. 49, 56 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe;</p> <p>2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 49, 56 e 106 TFUE, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe;</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

	<p>3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018 sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione agli artt. 30 e 164, comma 2, cod. contratti pubblici, e in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3, 30 e 41 della direttiva 2014/23/UE, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.</p>
--	---

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LE NORME OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme oggetto di impugnazione in via incidentale sono gli artt. 44, comma 3, e 45 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 luglio 2018, n. 10.

2. QUADRO NORMATIVO IN MATERIE DI FUNIVIE


La Corte effettua preliminarmente una ricostruzione del quadro normativo in materia di funivie, oggetto della sentenza in esame.

In primo luogo, viene in rilievo l'art. 44, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018 che sostituisce il comma 1 dell'art. 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 1 del 2006, prevedendo che *«[l]a costruzione e l'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico sono soggetti a concessione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 164, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»*.

L'art. 45 prevede invece che *«[l]e concessioni di cui alle leggi provinciali 8 novembre 1973, n. 87, e successive modifiche, e 30 gennaio 2006, n. 1, e successive modifiche, che autorizzano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo, e i relativi rinnovi, rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge si configurano come provvedimenti autorizzatori ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 164, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»*.

Entrambe le disposizioni in esame richiamano l'art. 164, comma 1, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici, che testualmente prevede che *«[i]n ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici»*.

In sintesi l'art. 44, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2018 disciplina le concessioni da rilasciarsi dopo l'entrata in vigore della medesima legge provinciale, prevedendo che la generalità degli impianti a fune disciplinati dalla legge prov. Bolzano n. 1 del 2016 non sono soggetti alle disposizioni di cui alla Parte III del codice

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

dei contratti pubblici, e in particolare all’obbligo per le amministrazioni pubbliche di indire procedure a evidenza pubblica.

L’art. 45, invece, disciplina le concessioni e i rinnovi relativi a impianti a fune rilasciate anteriormente alla entrata in vigore della legge, prevedendo che le stesse si configurano come provvedimenti autorizzatori riconducibili all’art. 164, comma 1, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici, dunque non prevedendo l’indizione di una gara pubblica.

La disciplina generale degli impianti a fune trova la sua collocazione nella legge prov. Bolzano n. 1 del 2006, così come modificata dalla legge prov. Bolzano n. 10 del 2018.

In sintesi la stessa prevede:

- 1) per la realizzazione e la gestione di impianti a fune in servizio pubblico, il rilascio di una concessione, tra i quali si annoverano:
 - a) impianti a fune in servizio di trasporto pubblico generale che costituiscono un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati;
 - b) impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo;
 - c) sciovie ad uso sportivo e turistico-ricreativo che non fanno parte di un sistema di linee collegate.
- 2) per la realizzazione e la gestione di impianti in servizio privato, il rilascio di una mera autorizzazione.


La procedura di concessione non prevede l’indizione di alcuna gara pubblica ma la sola richiesta da parte del singolo, una durata massima della concessione pari a 30 o 20 e la possibilità di un rinnovo della stessa.

Peraltro, dalla lettura sistematica del complesso quadro normativo della legislazione provinciale, emerge che la procedura di evidenza pubblica trova applicazione al solo caso di funivie che possono in concreto essere incorporate nel sistema di trasporto integrato della Provincia. Le funivie di seconda e terza categoria, e in particolare quelle a uso sportivo o turistico-ricreativo, tra le quali rientra l’impianto oggetto del giudizio in esame, non sono invece soggette a procedura di evidenza pubblica.

La questione relativa all’art. 44 è peraltro dichiarata non rilevante, in quanto il caso di specie riguarda il rinnovo di un impianto già autorizzato prima della entrata in vigore della legge provinciale n. 10 del 2018, cosicché l’esame nel merito si concentra solo sull’art. 45 della medesima legge provinciale n. 10 del 2018.

3. L’ESAME NEL MERITO: DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE PROVINCIALE NEL DEFINIRE GLI IMPIANTI DI FUNIVIA COME SERVIZIO PUBBLICO LOCALE OPPURE LASCIARLI ALL’INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA

Al netto delle questioni dichiarate inammissibili, la Corte dichiara non fondata la questione relativa all’art. 45 della legge provinciale n. 10 del 2018 che dispone che le concessioni e i relativi rinnovi sono configurati come provvedimenti autorizzatori rilasciati su richiesta dell’interessato. In particolare le contestazioni proposte vertono sulla presunta incompatibilità del citato art. 45 della legge provinciale n. 10 del 2018 con la disciplina, di diritto dell’Unione (ex artt. 3, 30 e 41 della direttiva 2014/23/UE) e

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020</p> <p>Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

nazionale (ex artt. 30 e 164, comma 2, cod. contratti pubblici), che impone procedure a evidenza pubblica per l'affidamento di concessioni di servizi pubblici.

Bisogna, in altre parole, chiarire se la concessione di impianti a fune rientra effettivamente tra i contratti di concessione di lavori o servizi per i quali la direttiva 2014/23/UE e la parte III del codice dei contratti pubblici prevedono la procedura di evidenza pubblica o tra i provvedimenti autorizzatori comunque denominati di attività economiche private semplicemente regolate dall'amministrazione. Ma senza creare un rapporto sinallagmatico.

La Corte evidenzia che non è decisivo che la legge provinciale n. 1 del 2006, utilizzi l'espressione "concessione", ma occorre verificare se tale provvedimento abbia contenuto autorizzatorio di un'attività economica privata, secondo i limiti e le prescrizioni fissati eventualmente dall'amministrazione competente, oppure abbia le caratteristiche di un vero e proprio contratto con prestazioni sinallagmatiche, a sua volta qualificabile come "servizio pubblico".

Altrettanto non è decisiva l'autoqualificazione degli impianti a fune come "servizio pubblico" (art. 3, legge prov. n. 1 del 2006). Lo scopo di tale qualificazione è rinvenuta dalla Corte nella necessità di distinguere le funivie destinate a una generalità di utenti e quelle destinate ad uso privato, prevedendo per le prime un procedimento più complesso e articolato.


L'analisi interpretativa della Corte è pertanto diretta a verificare come sostanzialmente sia considerato dal legislatore provinciale il trasporto di persone mediante impianti a fune, se sia inteso come un proprio compito da realizzare mediante imprese legate alla Provincia da contratti di concessione. Infatti, per qualificare un servizio pubblico locale di rilevanza economica (nella legislazione statale) o di servizio di interesse economico generale (nella legislazione dell'Unione europea) non si deve considerare tanto la natura dell'attività svolta (profilo oggettivo), ma se l'ente pubblico abbia in concreto inteso assumersi la responsabilità dell'attività stessa (profilo soggettivo). L'attività potrà poi essere svolta direttamente o attraverso affidamenti in house o contratti di concessione.

La connotazione del carattere soggettivo dei servizi di interesse economico generale emerge dall'art. 4 della direttiva 2014/23/UE che rimette agli Stati membri (e ai relativi enti territoriali) tale facoltà.

Nell'esercizio della relativa discrezionalità, la Provincia autonoma di Bolzano:

- 1) ha considerato come servizio pubblico locale, l'esercizio degli impianti funiviari di prima categoria integrati nella rete provinciale di trasporto, prevedendo procedure di affidamento a evidenza pubblica;
- 2) ha lasciato alla libera iniziativa economica privata, gli impianti di funivie a uso sportivo o turistico-ricreativo. Tali impianti sono infatti in massima parte privati, insistono su terreni privati e sono integrati con altre strutture sempre di proprietà privata.

La scelta operata dal legislatore provinciale appare coerente alla Corte costituzionale e comprensiva della sfera di autonomia riconosciuta alla Provincia autonoma.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)</p>
---	--	---

Dalla lettura della legge provinciale n. 1 del 2006 emerge chiaramente che la concessione non è equiparabile ad un contratto con prestazioni corrispettive. In questo caso la concessione appare come un provvedimento che abilita l'impresa richiedente alla realizzazione dell'opera e al suo successivo esercizio, assumendo dunque le caratteristiche di un provvedimento autorizzatorio di un'attività economica. L'amministrazione concedente non è il dominus dell'attività economica in questione, ma è chiamata a supervisionare gli impianti; a promuovere lo sviluppo dell'attività imprenditoriale; a stimolare una puntuale collaborazione con le imprese private. Sono svolte inoltre attività di vigilanza.

Tale ricostruzione non appare contraddetta dalla possibilità per i Comuni di stipulare contratti di servizio con le imprese già titolari di una concessione, per assicurare ai propri cittadini determinate prestazioni, e tali limitate prestazioni previste non comportano che l'intera attività di funivia sia qualificabile come "servizio pubblico locale".


Anche la previsione di espropriare dei beni immobili a favore del titolare della concessione, non cambia la situazione descritta, in quanto simili previsioni sono previste anche per la disciplina di attività economiche private soggette a mera autorizzazione. Altrettanto vale per le norme della legge provinciale n. 1 del 2006 che prevedono il ripristino dello stato dei luoghi al venir meno della concessione; la decadenza in caso di reiterato inadempimento agli obblighi fissati nella concessione nonché la previsione della possibilità di una revoca (che in effetti è comunque prevista per la generalità dei provvedimenti amministrativi).

Non è inoltre rilevante che l'impianto in questione insista su un terreno appartenente al patrimonio indisponibile della Provincia autonoma.

Il riconoscimento della discrezionalità nel qualificare un servizio pubblico locale, emerge anche dall'analisi dei rilievi sollevati dall'AGCM, che ha portato come parametro di riferimento la legislazione della Regione Lazio (legge della Regione Lazio 9 settembre 1983, n. 59) che invece qualifica tale attività come servizio pubblico locale. Tale legislazione non è considerata rilevante proprio in quanto ogni autonomia può declinare una determinata attività come servizio pubblico locale o meno.

L'AGCM concentra i propri rilievi critici sul fatto che l'impianto autorizzato insiste sul patrimonio indisponibile della Provincia.

La Corte infine ricorda che la stessa Commissione europea ha affermato che gli impianti in parola non forniscono un servizio di interesse economico generale, in quanto non soddisfano esigenze fondamentali di carattere generale della popolazione ma sono finalizzate a generare profitti tramite gli sport invernali.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza - 12 giugno 2020 Carlo Sanna - Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (febbraio 2020 – giugno 2020)
---	---	--

10. Corte costituzionale, 5 giugno 2020, n. 108 (ordinanza)

MATERIA	Contratti di locazione passiva della Regione
OGGETTO	Art. 27 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale)
REMITTENTE	Tribunale ordinario di Catania
RESISTENTE	Regione Siciliana
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via incidentale
ESITO DEL GIUDIZIO	dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale), sollevate, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), 3, 97 e 117, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe